



PROVINCIA
DI TERAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Proposta n. 2016-000285 del 30/06/2016

OGGETTO

Documento dell'Unione Province Italiane (UPI).

“Dalle Province agli Enti di governo di area vasta – Considerazioni in merito al riordino delle autonomie locali”

SEGRETARIO GENERALE

Estensore: Dott. PAPA PASQUALE

Dirigente

Dott. PAPA PASQUALE

Data _____

PROPONENTE:

Avv. DI SABATINO DOMENICO

Inviata per il parere contabile _____

Restituita il: _____

Il Responsabile

Immediatamente Eseguita No

Ratifica Consiglio No

SEGRETERIA

Proposta pervenuta il _____

Ritirata dall'Ufficio Proponente in data _____

Eventuali Annotazioni:

Data _____ Firma _____

IL PRESIDENTE

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, nonché ai sensi della L. n. 56/2014;

VISTA la nota dell'UPI Nazionale, di trasmissione del documento dal titolo "*Dalle Province agli Enti di Governo di area vasta. Considerazioni in merito al riordino delle autonomie locali*" – Roma, 11 aprile 2016 ;

CONSIDERATO che lo stesso documento rappresenta il contributo di UPI per il consolidamento e la riorganizzazione dell'ente di area vasta sui territori, in linea con la legge Delrio e la riforma costituzionale;

RITENUTO OPPORTUNO approvare il documento di cui sopra, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale ;

VISTO il parere favorevole del responsabile dell'Ufficio proponente in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la legge 56/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Propone al Consiglio

- 1) DI APPROVARE** il documento dell'Unione Province d'Italia (UPI) "*Dalle Province agli Enti di Governo di area vasta - Considerazioni in merito al riordino delle autonomie locali*" – Roma, 11 aprile 2016, che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
- 2) DI SOTTOPORRE** il predetto documento all'Assemblea dei Sindaci per la relativa approvazione;



UPI

Dalle Province agli Enti di governo di area vasta
“Considerazioni in merito al riordino delle autonomie locali”

Roma, 11 aprile 2016

Premessa

Le Province italiane sono oggi impegnate tutte nell'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, che ha riordinato il sistema degli enti locali, superando l'ordinamento provinciale uniforme dello Stato unitario, per costruire un assetto dei poteri locali che si basa sui principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in cui i Comuni sono al centro del governo locale come mattone essenziale su cui poggia tutta l'architettura della Repubblica e il governo dell'area vasta è profondamente ripensato attraverso l'istituzione delle Città metropolitane e il riordino delle Province in enti di area vasta di secondo grado.

In tutti i Paesi europei esiste un **livello di governo intermedio** che presenta caratteristiche diverse, per dimensioni di area vasta, sistemi di governo, funzioni e risorse. In Italia, anche dopo la riforma costituzionale, **i nuovi enti di area vasta dovranno contribuire a dare pari dignità sociale e uguali condizioni di accesso** ai servizi al 70% della popolazione che non vive nelle grandi aree metropolitane, in modo che i diritti siano universalmente goduti, si evitino gli squilibri tra i territori e sia accumulato e distribuito con intelligenza il capitale sociale.

Questo documento ha l'obiettivo di definire una posizione unitaria delle Province italiane rispetto al processo di riordino istituzionale in atto nel Paese, in modo da individuare una **piattaforma condivisa che l'Unione delle Province d'Italia, a livello nazionale, e le Unioni regionali delle Province, a livello territoriale, potranno utilizzare nel confronto con il Governo, con le forze politiche, con l'ANCI e con le Regioni.**

1. La centralità dei Comuni nel nuovo assetto dei poteri locali

La XVII Legislatura ha introdotto una nuova stagione di riforme di sistema nell'ordinamento dell'autonomia locale. Con la legge 56/2014, dopo anni di "gelo costituzionale", si è concretizzato un primo risultato delle spinte a riformare il Testo Unico degli Enti Locali, che avevano pervaso le due legislature precedenti. Delle novità introdotte dalla legge 56/2014 molto si è già detto, e ancora si dirà in futuro. I suoi primi risultati tangibili hanno comportato il superamento del principio di uniformità territoriale dell'amministrazione pubblica locale, che era invalso fin dagli albori dello Stato unitario.

La rottura dell'uniformità ha fatto leva sull'esigenza di valorizzare ai massimi livelli il principio europeo di sussidiarietà, che la nostra Costituzione ha accolto nel 2001. Dopo più di dieci anni, la necessità di instaurare un ordinamento locale differenziato, o quantomeno differenziabile, ha perciò trovato, nella legge 56/2014, la risposta in un forte investimento negli strumenti tipici dell'autonomia locale: **la classe politica dei sindaci e dei consiglieri comunali, e l'autonomia statutaria e organizzativa degli enti locali.**

Agli amministratori locali, la legge ha chiesto di **ricostruire a partire da se stessi tutto l'assetto dei poteri locali, nella filiera che comprende sia gli indirizzi di governo per le politiche di prossimità, sia l'elaborazione di strategie più complesse per l'area**

vasta. I Sindaci sono stati definiti «classe politica di base dell'ordinamento democratico» e, pertanto, sono riconosciuti quali depositari della prima e più diretta investitura nel sistema di democrazia basato sulla rappresentanza, in una visione non dissimile da quella che pervade, in questi stessi anni, alcune delle altre democrazie europee più avanzate.

Agli strumenti giuridici dell'autonomia, la legge di riforma ha riconosciuto un ruolo e un valore sinora inediti nel sistema delle fonti positive, riducendo lo spazio di intervento della fonte primaria a vantaggio dell'autonomia di assetto organizzativo dei singoli enti locali, con la correlata espansione del valore prescrittivo della fonte statutaria. Infine, la riforma ha introdotto un sistema di organizzazione territoriale dei poteri locali di tipo duale mediante la contestuale trasformazione delle Province in enti di secondo grado e l'istituzione delle Città metropolitane quali soggetti realmente nuovi dell'ordinamento, ancorché già previsti dalla Costituzione, poiché aventi una funzione istituzionale specifica e rivolta al sistema Paese nella sua interezza, oltre che alla cura delle rispettive comunità locali.

2. La cooperazione tra i Comuni per il diritto all'eguaglianza sostanziale

I prossimi anni vedranno, con tutta probabilità, una nuova transizione costituzionale da applicare. Questo è il momento per creare, nella cultura diffusa presso la classe degli amministratori locali, un "ponte" tra il "vecchio" e il "nuovo" che fornisca basi solide alla nuova stagione dell'autonomia locale.

E' necessario affermare un modello di "governo territoriale integrato", che sia realmente capace di superare la logica, appartenente a un'epoca dell'esperienza amministrativa passata, di "governo per livelli separati".

La riforma degli enti di area vasta, in questo senso, è stata un passaggio necessario allo scopo, ma non si potrà fare a meno di coinvolgere nella tensione riformatrice anche il livello di governo dei Comuni, soprattutto considerato l'elevato tasso di frammentazione amministrativa tipica del Paese.

Il pieno coinvolgimento dei Comuni nella spinta riformatrice dovrà comportare pertanto un **nuovo investimento nella cooperazione intercomunale**, che adotti tuttavia regole giuridiche e logiche applicative in radicale discontinuità con quelle degli ultimi cinque anni.

Ciò che negli ultimi anni ha reso più difficile la cooperazione è stata l'imposizione di obblighi eterodiretti, basati non sui servizi realmente domandati dalle collettività amministrate, ma su formulazioni teoriche e spesso astratte di "funzioni fondamentali".

Gli amministratori comunali sono ben consapevoli di quali siano le funzioni fondamentali, cioè quelle attività pubbliche indefettibili e rispondenti ai bisogni sostanziali dei propri cittadini: sono le funzioni, i servizi e gli investimenti che permettono di costruire un welfare inclusivo, migliori infrastrutture varie e gestire più efficaci servizi educativi, un'illuminazione pubblica più

efficiente, maggiore sicurezza degli edifici scolastici, le misure di salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente e le opportunità di insediamento per le attività produttive.

Su questi temi di sostanza, e non su astratte diciture di "funzioni fondamentali", è perciò necessario costruire il tessuto della cooperazione intercomunale. **L'intero processo deve dunque essere governato dai Comuni su base strettamente volontaria**, poiché la giusta istanza di differenziazione che proviene dai territori non può più venire frustrata da una rigida imposizione di "soglie demografiche minime" che non facilitano, ma complicano le alleanze territoriali. Inoltre, anche i **Comuni di maggiori dimensioni** devono diventare parte delle forme di cooperazione, al fine di **valorizzare il loro ruolo naturale di aggregatori territoriali e stabilire uno scambio virtuoso con i Comuni più piccoli**.

In questa logica, le **unioni di Comuni** restano lo strumento principale da affermare e diffondere nel tessuto amministrativo locale, ma esse devono venire "liberate" dagli appesantimenti burocratici che ne hanno limitato finora lo sviluppo. Servono regole legislative che rendano realmente appetibile la creazione di questi nuovi enti, che non li riducano a un "doppione" burocratico dei Comuni che le compongono, ma che li facciano diventare il luogo della composizione degli interessi territoriali e, parimenti, lo strumento operativo per una sintesi efficace delle politiche di sviluppo territoriale.

Le medesime considerazioni valgono nei confronti dei processi di **fusione intercomunale**, che oggi rappresentano un'importante occasione per ridurre la frammentazione e aumentare le economie di scala nella gestione dei servizi pubblici locali. Anche questi processi, tuttavia, devono nascere dalle comunità e non da astratte previsioni legislative, e devono trovare motivazioni più forti e stabili della, pur importante, incentivazione di natura finanziaria.

3. Il nuovo ente di area vasta nella riforma costituzionale

La riforma costituzionale definisce il modo chiaro il nuovo sistema istituzionale di governo dei territori. Le Regioni partecipano alla funzione legislativa insieme allo Stato; le funzioni amministrative sono allocate a livello locale, in primo luogo ai Comuni, come previsto dall'articolo 118 della Costituzione, in base ai principi di adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà. Le Città metropolitane, che mantengono le garanzie costituzionali, e i nuovi enti di Area Vasta sono chiamati ad amministrare i territori insieme ai Comuni.

La riforma costituzionale infatti, superando il riferimento costituzionale alle Province quali enti costitutivi della Repubblica, offre una copertura costituzionale al processo di riordino degli enti locali avviato con la legge 56/2014, prevedendo - all'articolo 40, comma 4 - che le aree vaste non ricadenti in Città metropolitane siano amministrate dagli enti di area vasta, così come disciplinati dal legislatore statale e dal legislatore regionale.

Questa disposizione **evita il rischio di un accentramento delle funzioni amministrative a livello regionale e pone i presupposti per costruire un sistema amministrativo locale equilibrato**, valorizzando le peculiarità dei territori proprio a partire dal protagonismo dei Comuni, che rappresentano il primo punto di contatto tra la Repubblica e i cittadini ed evitando squilibri territoriali.

La disposizione sugli enti di area vasta nella riforma costituzionale

Art. 40. (Disposizioni finali)

...

4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.

...

Nell'attuazione di questa disposizioni costituzionale, **va evitato il rischio che il concorso del legislatore statale e di quelli regionali possa comportare una proliferazione indebita di possibili "enti di area vasta"** che non abbiano caratteristiche appropriate, o per le quali l'ordinamento non preveda finalità istituzionali di cura degli interessi generali della collettività, come è invece per le Province riformate dalla legge 56/2014, quali unici enti di area vasta atti a interpretare il disposto legislativo ordinario e costituzionale insieme alle Città metropolitane.

Occorre in questa prospettiva puntualizzare le **differenze sostanziali che intercorrono tra gli enti di area vasta e gli strumenti di cooperazione intercomunale**, come ad esempio le Unioni di comuni o gli altri strumenti associativi come le "zone omogenee" delle Città metropolitane o delle Province interamente montane e confinanti con uno Stato estero, anche a partire dalla consapevolezza del fallimento dei tentativi fin qui operati nell'obbligare i Comuni allo svolgimento associato delle loro funzioni, come provato dalle proroghe intervenute.

Le Unioni di comuni hanno la finalità specifica della cooperazione intercomunale nell'esercizio associato delle funzioni di prossimità che viene disciplinata dallo statuto di autonomia e non dalla legge. Le zone omogenee non sono enti con personalità giuridica, ma ambiti entro i quali si favorisce la cooperazione intercomunale in una prospettiva di rapporto più stretto con gli enti di area vasta.

Le Province / nuovi Enti di area vasta curano invece interessi generali per la comunità rappresentata e, non a caso, la loro legittimazione consegue a un'organizzazione regolata dalla legge dello Stato. La specificità delle Province in tema di profili ordinamentali definiti dalla

legge dello Stato si riflette sulla loro capacità giuridica (attuale ma anche futura) di svolgere funzioni amministrative proprie e fondamentali, oltre a quelle di derivazione regionale che in molti processi di riordino conseguenti alla legge 56/14 sono stati confermate a quel livello di governo.

Nel quadro dell'articolo 40, comma 4, della riforma costituzionale, alle Regioni è dunque assegnato un ruolo importante nel riassetto del sistema istituzionale e degli enti locali con riferimento alla Città metropolitana, alle Province, alle unioni e fusioni di Comuni: un ruolo che, se correttamente esercitato, può portare chiarezza ed equilibrio nell'ordinamento locale all'indomani della revisione costituzionale.

A legislazione vigente, infatti, fermo restando il quadro organizzativo e funzionale della legge 56/14, le Regioni potranno individuare le funzioni ulteriori da delegare agli enti di area vasta e ne potranno definire i nuovi confini, visto che è abrogato l'articolo 133, comma 1, della Costituzione.

Le Regioni avranno perciò il compito di adattare il modello di governo di area vasta definito dallo Stato alle loro specificità, in modo da costruire un equilibrio tra i diversi territori, anche ripensando le dimensioni delle attuali circoscrizioni provinciali. Nella definizione del numero e delle funzioni degli enti di area vasta sarà indispensabile salvaguardare e non frammentare l'identità storico-culturale, economico-sociale delle comunità locali.

Il processo di ridefinizione delle circoscrizioni degli enti di area vasta dovrà tenere conto della prospettiva di una ulteriore revisione delle disposizioni costituzionali sugli assetti territoriali, sia relativamente al numero e alle dimensioni delle Regioni, sia relativamente alla disciplina delle fusioni tra i Comuni.

4. Le Province dopo la legge 56/14: enti di area vasta come "Case dei Comuni"

La riforma costituzionale offre una cornice solida di riferimento alla legge 56/14 che ha trasformato le Province in enti di secondo grado, strettamente legati ai Comuni del loro territorio. **I nuovi enti di area vasta sono ormai vere e proprie "Case dei Comuni".**

Da due livelli di governo separati e talvolta conflittuali si passa ad un impianto unitario dell'amministrazione locale, nel quale i Sindaci sono protagonisti sia del governo di prossimità, sia del governo di area vasta che, difatti, è riconfigurato come governo di secondo livello di derivazione comunale.

Si tratta di un modello di **"governance territoriale integrata"** che supera la logica di governo per livelli separati che ha sin qui caratterizzato l'esperienza italiana e che dovrebbe spingere il sistema degli enti locali ad adottare sempre più moduli di **"amministrazione condivisa"**.

In questa prospettiva, le Province si stanno già trasformando in enti di governo di area vasta più snelli attraverso la rideterminazione delle dotazioni organiche imposta dalla legge di stabilità 2015. Nei piani di riassetto di molte Province inizia ad emergere la necessità di svolgere le proprie **funzioni in forma associata tra più Province** e la necessità di adeguare le proprie strutture allo **svolgimento di compiti di servizio e di supporto ai Comuni**, in primo luogo nel campo della gestione unitaria degli appalti e dei concorsi.

E' una riforma di sistema che comporta un profondo processo di adeguamento di tutta la legislazione regionale sulle autonomie locali, per renderla coerente ai principi costituzionali e alle esigenze di un più complessivo riassetto costituzionale che nasceranno dai territori.

5. Le funzioni degli enti di area vasta.

Le funzioni dei nuovi enti di area vasta sono di tre tipi:

A) Funzioni fondamentali proprie:

Funzioni di programmazione e pianificazione che devono essere rilette oggi in una prospettiva di "programmazione condivisa" in cui l'area vasta diventa un "hub" delle autonomie locali, anche sulla base dei compiti di programmazione che provengono dalla legislazione regionale.

Funzioni di tipo gestionale, viabilità, edilizia scolastica e ambiente, sulle quali nei territori possono essere avviate sperimentazioni per mettere a fattor comune in modo funzionale risorse e competenze gestionali.

B) Funzioni delegate dalle leggi regionali, nelle materie di competenza legislativa regionale, laddove la Regione ritenga che il livello ottimale per l'esercizio delle funzioni amministrative sia quello dell'area vasta assicurando le risorse necessarie, trovando un equilibrio tra la Regione, gli enti di area vasta e i Comuni del territorio in modo che si individuino le forme di gestione più funzionali a garantire i servizi ai cittadini e ai territori, in attuazione della legge 56/2014.

C) Funzioni trasversali di supporto ai Comuni (come l'assistenza tecnica, la raccolta dati e la statistica, i sistemi informativi, l'avvocatura, gli uffici Europa, le centrali di committenza e le stazioni uniche appaltanti, la gestione unitaria di procedure selettive e concorsi, ecc.) che possono offrire un grande risultato di recupero di ruolo e di qualificazione dei servizi e degli investimenti pubblici locali, anche se non è possibile prevedere un risultato omogeneo a livello nazionale.

Le funzioni di area vasta devono pertanto trovare una necessaria copertura finanziaria, realizzata compiutamente da una riforma di struttura del sistema di finanziamento degli enti di area vasta che consenta di disporre le **risorse necessarie a garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali** previste dallo Stato in un'ottica complessiva di economie di scala, di

corretta applicazione dei fabbisogni standard e di superamento delle diseconomie collegate ad una governance territoriale non programmata nel determinare “chi fa e che cosa fa”.

Una particolare attenzione sarà posta alla programmazione e all'utilizzo delle **risorse per investimenti** da attuare nei territori. Dovrà essere garantita, altresì, un'adeguata **copertura finanziaria di tutte le funzioni delegate dalle Regioni** e un meccanismo di finanziamento da parte dei Comuni per tutte le funzioni che le assemblee dei Sindaci decidono di affidare all'ente di governo di area vasta.

Alla luce di queste considerazioni, occorre guardare alle scelte compiute in questi anni nelle manovre finanziarie nazionali e regionali che hanno portato ad una compressione delle risorse disponibili nei bilanci provinciali come ad un riferimento del passato ed **assicurare nel 2016 il raggiungimento degli equilibri di bilancio in tutte le province** come “ponte di passaggio” al **nuovo sistema di finanziamento a regime dei nuovi enti di area vasta, a partire dal 2017, a valle della riforma costituzionale.**

6. La cooperazione metropolitana: una questione di interesse nazionale

Ora che, con le leggi regionali che hanno riordinato le funzioni ex provinciali, si è conclusa la prima fase di attuazione della riforma, le **Città metropolitane italiane devono poter sviluppare la loro specifica missione istituzionale**, che risponde all'interesse nazionale verso la competitività e lo sviluppo economico.

Come e più delle altre aree vaste, le Città metropolitane si presentano all'appuntamento della transizione costituzionale con una vocazione specialistica, che è rappresentata da compiti e funzioni rivolte ancora alla cura dell'interesse locale, ma che sempre più dovranno segnare la discontinuità che è tipica di un sistema amministrativo duale.

Per questo aspetto, l'ente di governo metropolitano avrà la possibilità di investire in un assetto **del decentramento ancora più avanzato e sussidiario** rispetto alle Province, poiché potrà contare su articolazioni interne – le zone omogenee – che la legge 56/2014 ha prefigurato come strumenti organizzati per l'incontro tra le esigenze dei Comuni e le politiche di area vasta. Inoltre, la prospettiva della conservazione di una dignità costituzionale esplicita, potrà consentire alla Città Metropolitana di **mantenere una potestà impositiva originaria e quindi un sistema di fiscalità** non derivata da altri livelli di governo.

Anche questa prerogativa, che dovrà essere opportunamente aggiornata rispetto all'impianto normativo vigente del cd. “federalismo fiscale”, sarà utile allo sviluppo delle politiche e delle funzioni proprie del governo delle grandi conurbazioni.

Conclusioni

Con l'approvazione della riforma costituzionale, si sancisce il **definitivo passaggio dalle Province agli Enti di governo di area vasta**, enti dotati di funzioni proprie e funzioni fondamentali secondo quanto previsto dalla disciplina statale, di funzioni delegate dalle Regioni e di funzioni trasversali di supporto ai Comuni.

Dalla coerente attuazione della legge 56/14, con il consolidamento delle funzioni fondamentali e delegate, l'avvio dei processi di amministrazione condivisa tra Comuni ed enti di area vasta previsti nel comma 88, il riordino del sistema dei servizi pubblici locali come previsto nel comma 90, **le aree vaste, insieme alle aree metropolitane, diventano lo snodo intorno al quale si può consolidare il processo di razionalizzazione della spesa pubblica territoriale**, superando l'ottica dei tagli lineari.

I nuovi enti di area vasta, come enti di secondo livello governati dai Sindaci del territorio, possono svolgere **un ruolo essenziale anche per far ripartire il processo di riordino dei Comuni e di gestione associata delle funzioni comunali**. La legislazione statale e regionale dovrà riconoscere in capo agli enti di area vasta (ed, in particolare, alle Assemblee dei sindaci) il compito ricostruire, territorio per territorio, in modo condiviso e senza confusione di ruoli, la dimensione ottimale del governo locale di prossimità nella quale favorire lo svolgimento associato delle funzioni comunali o le fusione tra Comuni e, allo stesso tempo, il ruolo del governo di area vasta nel rapporto sussidiario con i Comuni del territorio.

Proprio perché governati dai Sindaci e non in competizione con i Comuni del territorio, **i nuovi enti di area vasta diventano la sede naturale per l'organizzazione e la gestione delle reti e dei servizi pubblici locali di rilevanza economica**, come il gas, i rifiuti, i servizi idrici, i trasporti pubblici locali, attraverso il riordino della legislazione di settore statale e regionale che, in attuazione del comma 90 della Legge 56/2014, deve attribuire dette funzioni agli enti di area vasta, riconducendo in tale ambito le diverse strutture diverse (ATO, enti, società, agenzie, ecc.) che operano in ambito provinciale o sub-provinciale. Si tratta di un principio di coordinamento della finanza pubblica che dovrebbe essere finalmente attuato, con gli opportuni incentivi, interventi sostitutivi e sanzioni.

In quest'ottica è possibile fin da subito **migliorare il sistema di governo degli enti di secondo grado per renderlo veramente funzionale al modello della "Casa dei Comuni" e favorire il riassetto degli enti superando i divieti esistenti nella gestione del personale**.

Dopo l'approvazione definitiva della riforma costituzionale, infine, lo Stato dovrà rivedere la legislazione nazionale in materia di enti locali per fornire un quadro di riferimento certo, e non più provvisorio, alle autonomie locali. In questa prospettiva si potrà **definire il nuovo sistema di finanziamento degli enti di area vasta** e si potranno **adeguare le disposizioni della legge 56/14 e la normativa del testo unico degli enti locali al nuovo assetto costituzionale**.

Oggetto: Documento dell'Unione Province Italiane (UPI).
"Dalle Province agli Enti di governo di area vasta – Considerazioni in merito al riordino delle autonomie locali"

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

Parere sulla regolarità tecnica: Positivo

Teramo, li 30/06/2016

Il Responsabile
Dott. PASQUALE PAPA

Parere sulla regolarità contabile:

Teramo, li _____

Il Responsabile
